



**Comune di Norbello**  
*Comune de Norghiddo*  
**Provincia di Oristano**  
*Provintzia de Aristanis*



Piazza Municipio, n° 1 - 09070 - Norbello - Tel. 0785/519920 - Fax 0785/899105 - P.I. 00077710952

Posta elettronica certificata: [protocollo@pec.comune.norbello.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.norbello.or.it)  
Posta elettronica: [com.norbello@tiscali.it](mailto:com.norbello@tiscali.it)

**ORDINANZA N. 14 DEL 18/04/2018**

**TAGLIO RAMI E ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA.**

#### **IL SINDACO**

**VISTA** la nota della Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Oristano prot. n. 7171/2018/Area2 del 6 aprile 2018, registrata agli atti del Comune di Norbello al n. 1288 del 12/04/2018, mediante la quale si richiede l'emissione di un'ordinanza contingibile e urgente per il taglio di alberi e rami presenti nelle proprietà private interferenti con la sede ferroviaria, a seguito della nota della Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale di Cagliari del 26/01/2018;

**VISTO** l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che dispone:

*"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed e rigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";*

**VISTO** l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che stabilisce:

*"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";*

**CONSIDERATI** i rischi di possibile caduta di alberi che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, invadendo la sede ferroviaria, possono creare pericolo alla circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

**RITENUTO** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

**VISTO** l'art. 50 e 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, l'art. 16, come modificato dall'art. 6 bis, della L. 24.7.2008, n. 125;

**VISTI** gli artt. 107 e 109, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni o aree appartenenti al territorio del Comune di Norbello ed adiacenti alle linee ferroviarie, di verificare ed eliminare con urgenza e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data odierna, i fattori di pericolo per caduta alberi che possano in qualsiasi modo interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed eventualmente provocare l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

In caso di violazione, sempre che il fatto non costituisca violazione all'art.650 c.p. o altro più grave reato, ai trasgressori verrà applicata:

- una sanzione pecuniaria da un minimo di €. 25 ad un massimo di €. 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000;
- una sanzione amministrativa da un minimo di €. 15,49 ad un massimo di €. 46,48, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 753/1980,

con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16, della L. 24.11.1981, n. 689, così come modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 24.6.1998, n. 213 e dall'art. 6 bis, della L. 24.07.2008, n. 125, di avvalersi del pagamento della somma in misura ridotta.

## AVVERTE

Che, trascorso il termine sopra fissato, in caso di inadempienza accertata da parte degli obbligati, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, in via sostitutiva, con rimessa delle spese sostenute a carico dei proprietari frontisti dei terreni sopra indicati, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o pecuniarie.

## DEMANDA

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale ed all'Albo Pretorio dell'ente, all'ufficio amministrativo.

L'adozione di ogni provvedimento gestionale per la massima diffusione della stessa ordinanza presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale, all'ufficio vigilanza.

All'ufficio vigilanza, il controllo sul rispetto della presente ordinanza e la sua trasmissione:

- alla *RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana*;
- alla *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Oristano*;
- al *Comando - Stazione Carabinieri di Abbasanta*;
- al *Capitano della Compagnia Barracellare*.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso al Prefetto di Oristano, nei termini, rispettivamente di 60 e di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. -

